

Assemblea Regionale Siciliana

CCCXLII. SEDUTA

(Pomeridiana)

MARTEDÌ 14 NOVEMBRE 1950

Presidenza del Presidente CIPOLLA

INDICE

	Pag.
Disegno di legge (Annunzio di presentazione e richiesta di procedura di urgenza):	
PRESIDENTE	5595
LA LOGGIA, Assessore alle finanze	5595
Disegno di legge: «Riforma agraria in Sicilia» (401) (Seguito della discussione):	
PRESIDENTE	5595, 5596, 5603, 5614, 5615, 5616
MONTALBANO, relatore di minoranza	5596, 5603
LA LOGGIA, Assessore alle finanze	5596, 5611, 5615
BIANCO	5596, 5602, 5605, 5610, 5611
RAMIREZ	5596
MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste	5600, 5610
FRANCHINA	5603, 5607
NICASTRO	5604, 5611
CASTROGIOVANNI	5604, 5605, 5611
RESTIVO, Presidente della Regione	5604, 5606, 5615
ALESSI	5605, 5607, 5612
CRISTALDI, relatore di minoranza	5610
NOPOLEI	5613, 5615
(Votazioni segrete)	5603, 5614
(Risultati delle votazioni)	5603, 5614
Sui lavori dell'Assemblea:	
PRESIDENTE	5616

La seduta è aperta alle ore 18,25.

BENEVENTANO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Annunzio di disegno di legge di iniziativa governativa e richiesta di procedura d'urgenza.

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto ed è stato inviato nel pomeriggio di oggi stesso alla Commissione per la finanza ed il patrimonio il seguente disegno di legge di iniziativa governativa: «Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1950-51» (525).

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. A nome del Governo, chiedo l'esame con la procedura d'urgenza e con relazione orale per questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, metto ai voti questa proposta del Governo.

(E' approvata)

La discussione di questo disegno di legge sarà posta all'ordine del giorno della seduta successiva.

Seguito della discussione del disegno di legge: «Riforma agraria in Sicilia» (401).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Riforma agraria in Sicilia».

MONTALBANO, relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTALBANO. *relatore di minoranza.* Signor Presidente, per non perdere ancora tempo io proporrei di mettere in discussione l'articolo 18 bis proposto dall'onorevole Ramirez, che è stato accantonato nella seduta del 26 ottobre scorso.

PRESIDENTE. Prego il Governo e la Commissione di esprimere il proprio parere su questa proposta.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze.* Il Governo è favorevole.

BIANCO. Anche la Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni la proposta si intende approvata.

L'articolo 18 bis proposto dall'onorevole Ramirez è un articolo aggiuntivo e riguarda i beni che formano oggetto delle concessioni enfiteutiche secondo la legge dell'agosto 1862

Ne do lettura:

Art. 18. bis

« La proprietà terriera che formò oggetto delle concessioni enfiteutiche o delle vendite di cui alla legge 10 agosto 1862, n. 743, al R. D. 7 luglio 1866, n. 3036, o alla legge 15 agosto 1867, n. 3848, e che al 31 dicembre 1949 era tuttavia ad economia latifondistica, è soggetta al conferimento, per la parte eccedente i 15 ettari, con le indennità di cui al seguente art. 34. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ramirez per illustrare questo articolo aggiuntivo.

RAMIREZ. Signori, siamo tutti d'accordo sul riconoscimento della necessità che in Sicilia, per la esistenza di speciali ragioni storiche ed ambientali, siano dati provvedimenti adeguati a queste esigenze particolari. E' per questo che io, così come già avevo preannunciato in occasione della discussione generale su questa legge, ho presentato due emendamenti: uno relativo alla regolamentazione e liquidazione degli usi civici in Sicilia, che tratterò a tempo opportuno e che ho proposto perchè la storia del feudo in Sicilia è molto diversa dalla storia dei feudi in Italia; ed un altro emendamento, che è quello che oggi ho l'onore di illustrarvi, relativo alla vendita dei beni della Chiesa che formò og-

getto delle leggi del 1860 e del 1862.

PRESIDENTE. Noi, per la Sicilia, possiamo richiamarci alla legge del 1862; la legge del '66 dice che resta ferma quella precedente.

RAMIREZ. Il 18 ottobre 1860 venne promulgata la legge Mordini, la quale, per venire incontro alle esigenze dei contadini siciliani, che erano privi di terre da coltivare, e per potere far sì che le grandi estensioni di terreno degli enti ecclesiastici avessero una adeguata coltura, all'articolo 5 dispose che i fondi degli enti ecclesiastici fossero dati a censuazione, in lotti che dovevano essere di estensione non maggiore di salme sei e non minore di salme uno, della misura legale. Si trattava, dunque, di formare fondi non superiori a quindici ettari.

La legge Mordini del 1860, così come purtroppo è avvenuto in Sicilia per leggi simili, non ebbe applicazione; ed io voglio augurarmi che questa legge agraria che noi stiamo per fare non sia un expediente per le prossime elezioni, ma possa effettivamente avere la sua concreta e completa esecuzione. Questo ci auguriamo e questo vogliamo. Ma, ripeto, la legge del 1860, fatta da Garibaldi per venire incontro ai bisogni dei contadini siciliani, non ebbe applicazione.

CALTABIANO. La legge Morbini rimane negli archivi.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste.* Essendo relativamente saggia.

RAMIREZ. Rimane lettere morta. Il 10 agosto 1862 fu approvata un'altra legge speciale per la Sicilia, con la quale, all'articolo 19, si stabilì che i fondi da concedere dovevano essere estesi non più di 10 ettari, pari a salme 5, bisacce 2 e tumuli 3.

CALTABIANO. Salme di Palermo.

RAMIREZ. E si stabilì anche la formazione di quote di maggiore estensione ove ciò fosse consigliabile dalle circostanze dell'agricoltura e della pastorizia, purchè tali fondi non eccedessero il limite massimo di 100 ettari, pari a salme 57. Quindi la legge del 1862 stabilì la regola della formazione di fondi estesi 10 ettari con l'eccezione di un massimo di 100 ettari. La procedura di assegnazione di queste terre fu stabilita nell'articolo 25,

con il quale furono nominate delle commissioni per formare i lotti, per stabilire le condizioni di vendita e per rimettere il quaderno delle condizioni al Tribunale, al quale spettava di porre i beni all'asta secondo le ordinarie regole della procedura.

La legge del 1862, così come la precedente del 1860, aveva, dunque, di mira la formazione della piccola proprietà: 10 ettari, eccezionalmente un massimo di 100 ettari; i beni ecclesiastici dovevano essere assegnati con la procedura ordinaria dell'asta. Poi furono emanate, come esattamente ha ricordato lo onorevole Presidente, la legge 7 luglio 1866 e la legge 15 agosto 1867 che per la Sicilia si limitarono a riconfermare la legge 10 agosto 1862, con la sola differenza che, mentre con la legge del 1862 le vendite o le assegnazioni in enfiteusi venivano fatte a beneficio dell'Ente costituito per la vendita dei beni della Chiesa, per le dette leggi del 1866 e del 1867 il ricavato andava al demanio.

Oltre alla posizione giuridica degli acquirenti è da considerarsi quella che potrebbe chiamarsi la loro posizione ecclesiastica. Coloro che acquistarono questi beni ricaddero, infatti nella scomunica sancita dal diritto canonico; vi fu, anzi, qualcosa di più: Pio IX insorse contro tali leggi e tassativamente scomunicò gli acquirenti dei beni ecclesiastici. (Commenti)

Vediamo come furono venduti tali beni e, su questo punto, mi permetto di leggervi un brano di Manlio Rossi Doria ed uno di Sonnino, che non credo possa essere accusato di partigianeria. Dice Rossi Doria:

« Con la censuazione dei beni ecclesiastici in Sicilia il legislatore aveva mirato a creare una larga classe di dirigenti coltivatori, a trasformare l'agricoltura di vaste zone e insediare in campagna una parte della popolazione. In quelle leggi infatti — le leggi che ho ricordato — ogni cura era posta nello stabilire la modesta ampiezza dei singoli fondi da concedersi in enfiteusi, il divieto di assegnare alle stesse persone, anche in comune diverso, più quote, il divieto di stipulare per gli stessi contratti di subconcessione enfiteutica, e d'altra parte lo obbligo di piantarvi degli alberi, di costruire case coloniche ».

Nel fatto, tuttavia, queste così precise disposizioni restarono lettera morta e il pro-

cesso si risolse in un grandioso e facile allargamento della proprietà borghese e, in molti casi, nella ricostituzione pura e semplice in altre mani dei latifondi ecclesiastici.

Questo è quello che dice Rossi Doria.

Vediamo ora quello che dice, con maggiore precisione, Sonnino:

« I beni ecclesiastici caddero quasi esclusivamente e con rarissime eccezioni in mano dei proprietari agiati e per lo più dei grossi proprietari, e ciò specialmente in quelle regioni dove la proprietà era meno divisa e dove quindi era più urgente che una tale divisione si facesse; nè poteva essere diversamente. I soli ricchi potevano amicarsi e alcune volte organizzare le camorre che dominavano assolute nelle aste. Il modo stesso in cui erano fatti gli incanti rendeva impossibile ogni lotta contro quelle coalizioni che avevano per mira di accaparrarsi i beni a modico prezzo o di lucrare sulle aste facendosi pagare forti somme dai compratori. Se qualcuno non si sottoponeva alle esigenze della camorra, questa spingeva in su e senza limite il prezzo dell'asta e sapeva di non correre con ciò nessun pericolo (non vi era reato vero e proprio di turbativa di aste) e difatti mandava ad offrire all'incanto qualche nullatenente il quale, rimasto padrone del podere, lo sfruttava quanto più possibile, tagliando ed abbattendo le piante che vi potevano essere per pagare le prime spese dell'incanto ».

Altro che bonifica! Si estirpava quello che vi era!

Il demanio poi doveva spesso aspettare due anni dall'inseguito pagamento del canone per potersi riprendere questi terreni, giacchè difficilmente riusciva ad ottenerne prima lo scioglimento della enfiteusi e ciò per la difficoltà e le spese per la prova. Ma non è tutto; la camorra mandava all'incanto un procuratore legale il quale poteva acquistare per persona da nominarsi; onde, quando il prezzo fosse stato eccessivo, come era di certo ogni volta che la camorra voleva imporsi a qualche renitente, il procuratore dava il nome di un nullatenente come quello del suo mandante. Difatti, e ce lo dice lo stesso Corleo, mancò sempre ogni gara appunto per quei lotti dove era chiaro che il prezzo d'asta era inferiore al vero. Per gli altri, la camorra aveva meno

« armi con cui lottare, e non valeva la pena di impegnarsi per il ristretto margine del lucro.

« Non parliamo poi di tutte le connivenze tra i proprietari e periti che dovevano preparare gli elementi per le aste. Come poteva il contadino o anche il piccolo proprietario lottare contro forze come queste? Appena a loro toccava ad alto prezzo quel che scarto di terra.

« E' triste pensare » — conclude Sonnino — « quale enorme ricchezza è stata defraudata allo Stato senza che per questo si giovasse né all'agricoltura né alle classi bisognose, ma contribuendo soltanto a diminuire nelle menti di quelle popolazioni ogni rispetto per la legge, ogni concetto di equità e di onestà ».

Questo spettacolo indegno di collusione fra gli organi preposti alle vendite e i gruppi di mafiosi che andavano ad acquistare le terre rafforzò la mafia.

« È più triste è il considerare gli effetti di quella censuazione fatta a rompicollo, quando si abbia in mente tutti i benefici che si potevano ritrarre da quelle proprietà per la salute economica e morale di quelle province »

Questo è quello che dice Sonnino, persona non sospetta, in epoca non sospetta. E su questo punto sono pienamente d'accordo con l'assessore Milazzo e con il Governo regionale che ha presentato la legge che noi oggi esaminiamo; infatti nella relazione governativa si legge:

« Al tempo dell'unificazione un problema fondiario non si agitò in Sicilia se non nel senso di una eversione dei bene ecclesiastici per la legge Corleo del 12 agosto '62; ma i fondi calcolati dal Corleo erano di 230mila ettari, dei quali censibili soltanto 190 che finirono in mano, così come poi risultò dalla inchiesta agraria del 1880-85, per più della metà ai grandi proprietari » (altro che contadini e 10 ettari!) « per due quinti ai medi proprietari e soltanto per il sette per cento ai contadini! » Questo è quanto dice il Governo.

Onde avevo bene il diritto di aspettarmi che, avendo il Governo pienamente riconosciuto e denunciato questo stato di fatto, che è anche giuridico, si sarebbe preoccupato di ovviare ai soprusi ed alle illegalità da esso

stesso denunziate; tanto più che, per intendere tutta la portata dell'affermazione del Governo, bisogna avere presente quanto l'onorevole Milazzo aveva detto nella seduta del 31 dicembre 1949 (mi dispiace di dovervi tediare ancora pochi minuti, ma è opportuno che ve lo legga): « Lo Stato italiano per ragioni di settarismo politico » (è naturale; l'onorevole Milazzo tiene sempre presenti le bolle di scomunica di Pio IX) « con lo specioso pretesto...

PRESIDENTE. Le censure canoniche sono state abolite con il trattato lateranense.

RAMIREZ. Parleremo anche di questo: « ...con lo specioso pretesto di mortificare e ridurre la ricchezza della Chiesa, volle nel '66 » (avrebbe dovuto dire nel '60 e nel '62) « incamerare i beni ecclesiastici. Ognuno di noi conosce la storia del trapasso della ricchezza terriera in Sicilia. Ovunque nel '66 si fecero avanti degli speculatori, per cui l'aggiudicazione dei beni terrieri avvenne a beneficio degli intriganti, mentre proprio i migliori, coloro che potevano offrire affidamento per buona coltivazione dei fondi, si ritrassero ». E così concludeva l'onorevole Milazzo:

« Questo vi dimostra, onorevoli colleghi, come noi dobbiamo lamentare, fra gli altri, anche il danno di una nuova classe di proprietari, formatasi fra gli agricoltori incapaci e speculatori spesiudicati, che si è dimostrata assente e ha disertato di fronte ai problemi agricoli perché locupletata e arricchita dagli eventi. Un maestro ci insegna che ogni possesso deve essere preceduto da uno sforzo per ottenerlo; ciò che si consegna facilmente lo si prende alla leggera, e leggermente questa categoria di proprietari consegna il possesso e più leggermente ancora considera il diritto di proprietà. Giacchè, in luogo di mostrarsi compreso del dovere che gli derivava dalla proprietà, il nuovo proprietario si preoccupò soltanto di godere la nuova ricchezza, per la quale non aveva alcun titolo di merito ed alla quale giunse senza un necessario processo di selezione, che non vi fu e semmai fu solo in senso negativo. »

Di fronte a tali affermazioni ed a tali riconoscimenti da parte degli storici, dei giurisici e dello stesso Governo regionale, io ho ritenuto necessario presentare l'articolo 18 bis che rileggono:

« La proprietà terriera che formò oggetto delle concessioni enfiteutiche o delle vendite di cui alla legge 10 agosto 1862, n. 743, « al R. D. 7 luglio 1866, n. 3036, o alla legge 15 agosto 1867, n. 3848, e che al 31 dicembre 1949 era tuttavia ad economia latifondistica, è soggetta al conferimento, per la parte eccedente i 15 ettari, con le indennità di cui al seguente art. 34. »

Qual è il mio concetto? Accertato che la legge del '62 vietava la formazione di fondi superiori ai dieci ettari, e solo eccezionalmente ai 100 ettari, abbiamo il diritto ed il dovere di ritenere costituite in frode alla legge, con quelle manovre e con quelle camorre denunziate dal Sonnino e dal Governo regionale, le proprietà provenienti dalle vendite dei beni ecclesiastici e superiori a tali estensioni. Col mio emendamento escludo dal conferimento i terreni di estensione anche superiore ai quindici ettari purché non siano a coltura latifondistica; per quelli è giusto che vi sia una sanatoria. Ma, poiché oggi i terreni provenienti da quelle vendite si trovano per migliaia di ettari in mano di pochissimi proprietari che, per averli malamente acquistati, li hanno usati non con amore ma solamente a scopo di sfruttamento, per queste terre tuttavia a coltura latifondistica, e limitatamente a queste, chiedo che il limite sia ridotto da duecento a quindici ettari.

Potrebbe benissimo stabilirsi tale limite non a quindici, ma a cinquanta o a cento ettari; ma, poiché è unanimemente accettato il principio che la Sicilia la riforma agraria deve tener presente la storia della proprietà terriera dell'Isola, dobbiamo trovare il rimedio alle più grosse camorre, alle più grosse angherie, ai più gravi soprusi da tutti riconosciuti e denunciati.

Ho sentito fare delle obiezioni. Si domanda: « Ha, questa Assemblea, la facoltà di ridurre il limite della proprietà a seconda della provenienza? » E chi ce lo vieta? Noi abbiamo già ammesso di avere la facoltà di ridurre il limite massimo della proprietà terriera a duecento ettari, e quindi abbiamo riconosciuto a questa Assemblea la facoltà di aumentare o di ridurre ulteriormente tale limite; su questo non ci può essere dubbio. E allora, se per la violazione criminosa della legge, se per l'arricchimento delittuoso di una determinata categoria, noi lamentiamo oggi la esi-

stenza di estesi latifondi provenienti dalle vendite dei beni ecclesiastici, noi, limitatamente a tali fondi, abbiamo sicuramente la competenza di ridurne la estensione a più ristretti limiti. E non riesco a vedere nessuna giuridica difficoltà a legiferare in tal senso.

Si dice ancora: « Ma questi proprietari sono proprietari da oltre trenta anni e in virtù di un titolo legittimo; come è possibile annullare il loro titolo? » Ma io non chiedo affatto che sia dichiarato non valido il loro titolo di acquisto, purché è chiaro che noi non abbiamo la facoltà di dichiarare invalido il bando d'asta o i titoli di acquisto successivi. Abbiamo, però, la facoltà di ridurre, per questi beni, il limite massimo della estensione della proprietà.

Ricordiamo che il proprietario di un fondo soggetto ad usi civici, anche se da secoli non esercitati, può essere espropriato pur avendo un titolo di acquisto legittimo ed un possesso secolare. Nulla di strano, dunque, che per i beni di origine ecclesiastica, e sempre che siano a coltura latifondistica, sia ridotto il limite massimo di estensione da lasciare al proprietario.

E non c'è alcun pericolo che terreni non provenienti dalle vendite di beni ecclesiastici possano essere inclusi nell'emendamento, perché, come dicevo, negli archivi dei nostri tribunali esistono le perizie e tutti i documenti necessari per la precisa individuazione di tali beni. Onde dovrei ritenere che, oltre ai deputati del Blocco del popolo, anche il Governo e i deputati della Democrazia cristiana debbano essere favorevoli all'emendamento.

Vero è che nel Concordato...

VERDUCCI PAOLA. Allora restituiamoli alla Chiesa e poi vedremo quello che si dovrà fare! (Commenti)

MONDELLO. La Chiesa si occupi di cose spirituali! (Commenti)

D'ANGELO. Li ridistribuirebbe agli orfani notrofi.

RAMIREZ. Vero è che nel Concordato del 1929...

CALTABIANO. L'argomento è nuovo e i colleghi desidererebbero orientarsi!

RAMIREZ. Allora sentitemi: poi mi criticherete, ma per ora ascoltatemmi. (Di fronte alla lontana possibilità che un immobile possa

ritornare alla Chiesa si accendono gli entusiasmi!)

Vero è, dicevo, che col Concordato del 1929 si stabilì che la scomunica doveva essere, sotto determinate condizioni, considerata rimessa.

FRANCHINA. Rinfoderata, rimessa nel fodero!

RAMIREZ. Ma questo fu fatto *sub condizione*; difatti la Sacra Penitenzieria...

CALTABIANO. Sacra.

RAMIREZ. ...Sacra Penitenzieria ha emesso questa norma...

CALTABIANO. Decreto.

RAMIREZ. Il Santo Padre benignamente concesse un pieno condono ai possessori di proprietà della Chiesa, alla condizione, però... (Commenti - Interruzioni)

Non è esatto; il Concordato non diede un colpo di spugna alle scomuniche per gli acquirenti dei beni della Chiesa; ma concesse la revocazione, sottoponendola, però, alle seguenti condizioni: gli acquirenti dei fondi si confessassero, con speciali confessori, nominati con riguardo alle loro speciali qualità (quindi con confessori *ad hoc* e non con confessori qualsiasi); il confessore assolvesse, ma imponendo una congrua penitenza e una elargizione dell'ammontare da stabilirsi a suo giudizio. (Commenti ironici a sinistra)

VERDUCCI PAOLA. Certo, perché chi ruba deve restituire quello che ha rubato!

RAMIREZ. Non sto criticando; possiamo, una volta tanto, essere d'accordo, per quanto non arrivi a comprendere la moralità della restituzione parziale. I penitenti, così assolti, avrebbero acquistato la proprietà dei beni una volta della Chiesa. Dunque, per acquisire al cospetto della Chiesa, la piena proprietà di quelle terre, i loro possessori dovevano confessarsi con il confessore speciale, fare la penitenza, e pagare la congrua elargizione stabilita dal confessore stesso.

Ho avuto cura, onorevole signori della Democrazia cristiana, dato che l'argomento vi interessa specificatamente, di prendere le necessarie informazioni, e mi risulta che solo una sparuta minoranza, una minoranza quasi insignificante degli acquirenti di quei tali be-

ni si sono messi in regola con la Chiesa, mentre tutti gli altri — e sono i più — hanno aggravato il loro peccato, perché, avendo la possibilità di rientrare nel grembo della Chiesa, non se ne sono curati persistendo nel peccato. Quindi ho ben il diritto di ritenere che al mio emendamento saranno favorevoli gli amici del Blocco del popolo, che rappresentano i contadini, e i deputati della Democrazia cristiana, che non possono tutelare la proprietà di coloro che, proprio per l'acquisto fatto, sono scomunicati. (Applausi a sinistra - Commenti dal centro)

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, invito il Governo ad esprimere il suo parere sull'emendamento in esame.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'argomento prospettato dall'onorevole Ramirezz con la presentazione dell'articolo aggiuntivo 18 bis, da lui testé illustrato, è molto più delicato di quanto possa apparire a prima vista. Si tratta, forse, dell'argomento più delicato che sia stato posto in discussione dal 1860 ad oggi e che rispecchia, senza dubbio, una esigenza di giustizia. Esso è stato prospettato, la prima volta, dall'onorevole Caltabiano, allorchè venne discusso il primo bilancio della Regione siciliana; è stato successivamente, con competenza non comune, ribadito dall'onorevole Montalbano nella seduta notturna del 31 dicembre 1949, ed ebbi ad occuparmene anch'io nel mio intervento del 5 ottobre scorso, a chiusura della discussione generale di questo disegno di legge. Né si può fare a meno di riparlarne ogni qual volta si voglia considerare la situazione del territorio siciliano e si intendano avvistare le conseguenze provocate in Sicilia proprio dalla predonteria del 1866 e da tutto quello che ne è seguito: *et inde omnium hominum malorum*; e quindi seguirono una infinità di malefici effetti.

Io non intendo negare quanto ho già affermato al riguardo; il mio richiamo è stato necessario per mettere in evidenza la decadenza e il deterioramento dell'agricoltura siciliana, cui quel malaugurato provvedimento aveva dato origine. Se noi abbiamo avuto, da quell'epoca in poi, un indiscutibile deterioramento, un deterioramento della nostra economia agricola, lo dobbiamo a quel triplice

danno che io già denunciai in questa Assemblea, che compendiai nei termini che anche l'onorevole Ramirez ha messo in risalto questa sera. V'è stata, anzitutto, la sottrazione di beni, ecclesiastici di nome, ma demaniali di fatto; ebbi a dire, in proposito, che fu il popolo a patire tale sottrazione, poichè quei beni ecclesiastici tendevano a sopperire alle esigenze della beneficenza e del culto, di qualche cosa, cioè, che interessava in pieno il popolo.

Ho parlato anche delle conseguenze causate dalla sottrazione del denaro ricavato dalle vendite e dalle concessioni: se fossero state compiute delle sagge concessioni enfiteutiche, e vi fossero state delle sagge distribuzioni ed assegnazioni di terreno, come in origine stabilivano le prime leggi, quelle del 1860 e del 1862, cui anche il collega Ramirez ha accennato nel suo emendamento, noi oggi non avremmo ragione di discutere. Ancora oggi possiamo ricordare questi « tenimenti »; ed oggi, passando sugli stradali, possiamo purtroppo constatare in quali condizioni di deterioramento agricolo essi versano, poichè ad essi non è mai stato apportato miglioramento di sorta. Ancora oggi vi sono zone, anche nella provincia di Catania, caro onorevole Caltabiano, nelle quali questi « tenimenti » sono estesi migliaia e migliaia di ettari. Il territorio del mio Comune ne comprende diverse migliaia e così pure il territorio del Comune di Ramacca, e così altrove in vicinanza di Palermo. Ovunque la Sicilia ebbe a subire il danno di questa sottrazione di denaro liquido alla sua economia.

Terza conseguenza è stata la costituzione di una categoria di proprietari che pervenne al possesso senza alcuna fatica, e questi nuovi proprietari io ebbi a giudicare come i più spregiudicati, i meno adatti ad assolvere le funzioni del possesso. La maggior parte di costoro ripiegò sulla coltura estensiva, sulla economia latifondistica. Costoro, non essendo abili, capaci e credenti nella terra, ma soltanto usufruenti delle ricchezze ottenute a buon mercato, non fecero altro che ripiegare sulla produzione spontanea e contentarsi di questa soltanto. Costoro non intesero la proprietà come un dovere né tanto meno come una funzione, ma consentirono che in Sicilia si determinasse il male tremendo dell'econo-

mia latifondistica, la quale, quindi, venne a determinarsi proprio in conseguenza dell'atto di predonerie perpetrato dal Governo del tempo.

Io, quindi, concordo *toto corde* con quanto ha sostenuto l'onorevole Ramirez e non ho da rimangiarmi neppure una parola di tutto quello che ho affermato a suo tempo, perchè riconosco — lo dico anche per la mia conoscenza specifica dei vari territori della Sicilia — come ancora oggi si lamentino le conseguenze incredibili delle malaugurate assegnazioni dei « tenimenti ». E questo è stato riconosciuto, nella maniera più esplicita e coi consensi più unanimi, da tutta l'Assemblea. Ho potuto aggiungere come ancora oggi sia possibile constatare, osservando certi resti, che simili terre erano essai ben coltivate; ho accennato perfino alle condotte forzate in tubi di argilla, ho fatto riferimento a certi oleifici ed ad altri stabilimenti per la trasformazione di prodotti agricoli, stabilimenti che una volta esistevano nelle proprietà degli enti ecclesiastici, ed ho parlato altresì della nuova nobiltà che venne a formarsi, dei cosiddetti baroni del '66. Gli assegnatari dei terreni — è bene ricordarlo anche oggi — si fecero riconoscere dal nuovo Governo (oltre il danno, onorevole Ramirez, anche le beffe) dei titoli che sanno di beffa. Anche alcune famiglie, che vantavano una nobiltà di primo piano, ebbero la sfacciata gignone di presentarsi al nuovo sovrano e di farsi riconoscere dei nuovi titoli derivanti dalle terre *ex feudali* di nuovo acquisto.

Indubbiamente, un esame completo dell'argomento richiederebbe una discussione di vasta portata e ci porterebbe anche a considerare la spaventosa cifra che il Governo italiano, ove si dovesse fare giustizia, dovrebbe corrispondere alla Sicilia a titolo di risarcimento. Oggi, però, m'incombe, onorevole Ramirez, l'obbligo di affermare con chiarezza che non ci troviamo più di fronte ai veri responsabili dell'ingiustizia perpetrata nei confronti della Sicilia, di fronte a coloro che furono la vera causa determinante di tutti i mali che oggi lamentiamo. Da allora ad oggi, onorevole Ramirez, si sono succedute ben tre o quattro generazioni.

RAMIREZ. I figli piangano le colpe dei padri !

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Da allora ad oggi — lasciatevi trattare l'argomento in maniera concreta — sono stati compiuti passaggi non solo di prima, ma anche di seconda o di terza mano. In effetti, oggi non è più possibile risalire alle origini, alle nefande assegnazioni (potrei citarne una per 2mila 400 ettari, che fu acquisita senza pagamento alcuno, neppure del canone enfeudativo): oggi non ci si può che rammaricare di come il tempo, certe volte, consolidi il possesso di coloro che lo hanno rapinato, che lo hanno davvero predato.

RAMIREZ. Applichiamo allora la legge nazionale; che ragione abbiamo di fare una legge regionale?

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Anche a volerci pienamente immedesimare, a volere pienamente riconoscere il danno sofferto ieri dalla Chiesa, ed oggi dal popolo, anche a voler pienamente valutare tutto ciò, risulta pressochè impossibile risalire alle origini.

CALTABIANO. E per gli usi civici?

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Molto giustamente l'onorevole Caltabiano mi ha ricordato la questione degli usi civici. Infatti nel disegno di legge in esame si è voluto disporre che questi, anche in caso di passaggio, in conseguenza della riforma agraria, si comprendessero nelle indennità. In questo caso è quindi ammessa, perchè lo ammette la legge, l'imprescrittibilità; ma, in ordine all'altro problema, non può non riconoscersi che i molteplici passaggi avvenuti in quattro generazioni, e le varie vendite sopravvenute, che hanno molto alterato la situazione del possesso originario, hanno determinato una prescrizione. Io non sono un giurista e, quindi, non sarei in grado di confutare le argomentazioni di un competente qual'è, in materia di diritto, l'onorevole Ramirez; ma, in effetti, in questo caso particolare, mi riesce ben facile chiarire per quale ragione, pur avendo sempre tenuto presente l'inesorabile verità di quanto testè ho affermato, avendo io vissuto la realtà nei campi siciliani, non si sia ritenuto di prevedere nella legge in esame una funzione riparatrice a quel danno. Io non ho creduto possibile stabilire nella legge una norma riparatrice

a tali e tanti misfatti. Oggi riesce ben difficile rifarci a quei tempi. In effetti, onora l'Assemblea l'aver già trattato l'argomento e l'averlo ripreso in questa occasione. Ciò dimostra come, nel considerare il problema della proprietà terriera, l'Assemblea sia amante della verità ed intenda anche porre in evidenza le vere condizioni della proprietà nel territorio della Regione. Voglio aggiungere, in proposito, che la resistenza della vera nobiltà possidente di Sicilia sarebbe stata, come è stata, meno forte, meno aspra, se non fossero sopravvenuti quelli che ho definito dei *parvenus*, i nuovi baroni del '66, i nuovi possessori del terreno.

Il volere oggi risalire alla situazione originaria metterebbe in serie difficoltà non soltanto il Governo che rappresento, ma chicchessia, perchè dovremmo compiere una ricerca veramente difficile, la quale, peraltro, cozzerebbe contro l'istituto della prescrizione. Ben novant'anni sono trascorsi da allora e non c'è istituto giuridico in base al quale si possa fare quanto l'onorevole Ramirez propone.

Concludo, affermando che sono grato a chi ancora una volta ha posto in risalto il problema, e lo sono perchè ciò ha rappresentato un valido contributo all'esame delle vere cause che hanno dato origine alla coltura estensiva ed alla economia latifondistica. Non vedo, però, la possibilità di ricostruire la situazione originaria, in modo da colpire il vero colpevole, o peggio, come diceva l'onorevole Ramirez, i suoi figli; dal primo acquisto ad oggi le idee si confondono, si confondono i tempi. E, facendo questa affermazione, non credo di peccare di incoerenza, poichè le sue affermazioni trovano in me conferma e piena adesione, meno che — e questo, purtroppo, è inevitabile — nelle conseguenze.

PRESIDENTE. Invito la Commissione a chiarire il suo pensiero.

BIANCO. La maggioranza della Commissione concorda con le dichiarazioni del Governo. Poichè molto è il tempo trascorso dal 1866, ed innumerevoli sono stati, da allora, i passaggi nel possesso di questi beni, la maggioranza della Commissione ritiene che si sia già verificata l'usucapione. E', quindi, contraria all'emendamento.

MONTALBANO, relatore di minoranza. A nome della minoranza della Commissione, dichiaro di essere favorevole all'emendamento Ramirez.

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Colajanni Pompeo, Potenza, Cortese, Mare Gina, Mondello, Di Cara, Luna, Taormina, Adamo Ignazio, Gallo Luigi, Cristaldi e Nicastro hanno chiesto la votazione a scrutinio segreto sull'articolo aggiuntivo 18 bis dello onorevole Ramirez.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione segreta dell'articolo aggiuntivo 18 bis Ramirez.

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca, favorevole; pallina nera, contrario.

(Segue la votazione)

Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I deputati segretari numerano i voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea il risultato della votazione segreta:

Votanti	70
Favorevoli	29
Contrari	41

(L'Assemblea non approva)

Hanno preso parte alla votazione: Adamo Ignazio - Ardizzone - Ausiello - Aiello - Barbera Luciano - Beneventano - Bianco - Borsellino Castellana - Bosco - Cacciola - Capopardo - Caligian - Caltabiano - Castiglione - Castorina - Castrogiovanni - Colajanni Luigi - Colajanni Pompeo - Cortese - Cosentino - Cristaldi - Cuffaro - D'Agata - D'Angelo - D'Antoni - Di Cara - Drago - Faranda - Ferrara - Franchina - Franco - Gallo Casetto - Gallo Luigi - Germana - Giganti Ines - Giovenco - Guarnaccia - La Loggia - Landolina - Lanza di Scalea - Lo Manto - Luna - Majorana - Marchese Arduino - Mare Gina - Marino Milazzo - Mineo - Mondello - Montalbano - Montemagno - Napoli - Nicastro - Omobono - Papa D'Amico - Pellegrino - Petrotta - Potenza - Ramirez - Restivo - Ricca

- Romano Giuseppe - Romano Fedele - Russo - Sapienza - Stabile Starrabba di Giardini - Taormina - Vaccara - Verducci Paola.

Riprende la discussione.

PRESIDENTE. Ed allora si ritorna all'esame dell'articolo 26 iniziato nella seduta precedente.

Si proceda alla discussione del secondo comma.

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Propongo che il secondo comma dell'articolo 26 venga accantonato ed il suo esame sia rinviato alla seduta di domani.

PRESIDENTE. In effetti, il secondo comma dell'articolo 26 tratta un problema molto complesso; ed un rinvio della sua discussione, pertanto, si rende consigliabile. Se non si fanno osservazioni, rimane, quindi, così stabilito.

Passiamo all'articolo 27:

Art. 27.

Facoltà di offerta.

« Il proprietario può offrire spontaneamente all'Ente per la riforma agraria in Sicilia la quota da conferire, purchè il terreno offerto soddisfi alle condizioni previste dall'articolo precedente. »

Se l'offerta è fatta prima dell'approvazione del piano di conferimento e comunque non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la quota da conferire è ridotta del 5 per cento, qualora l'offerta sia accolta.

Il proprietario ha inoltre facoltà di chiedere che la quota da conferire sia assegnata anche interamente in enfiteusi.

Il piano di conferimento e di ripartizione, il canone enfiteutico e la scelta degli assegnatari verranno stabiliti dall'Ente per la riforma agraria in Sicilia a norma della presente legge. »

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dall'onorevole Alessi:
sopprimere il secondo comma e, conseguentemente, la parola: « inoltre » nel terzo periodo.
- dalla Commissione per la finanza:
sopprimere il terzo comma.
- sopprimere nel quarto comma le parole: « il canone enfiteutico ».
- dagli onorevoli Pantaleone, Nicastro, Franchina, Potenza, Bosco, Cuffaro, Mondello e Colajanni Pompeo:
sopprimere l'intero articolo.
- dall'onorevole Monastero:
sopprimere il secondo comma.
- dall'onorevole Cristaldi:
sopprimere l'intero articolo.
- dagli onorevoli Napoli, Castrogiovanni, Caltabiano, Guarnaccia, Ferrara, Adamo Domenico e Cosentino:
sostituire all'articolo 27 il seguente:

Art. 27.

Facoltà di offerta.

« Il proprietario può offrire spontaneamente all'Ente per la riforma agraria in Sicilia la quota da conferire, purchè il terreno offerto soddisfi alle condizioni previste all'articolo precedente.

Se l'offerta è accolta prima dell'approvazione del piano di conferimento e, comunque, non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la quota da conferire è ridotta del 5 per cento ».

NICASTRO. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento Pantaleone ed altri, soppressivo dell'intero articolo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo chiesto la soppressione dell'intero articolo perchè non ci sembra esatto concedere a quel proprietario che proceda all'offerta dei terreni da conferire una riduzione del 5 per cento della quota soggetta al conferimento. Nonostante gli emendamenti approvati al testo della legge ed i nuovi principi introdotti relativamente alle esclu-

sioni dal computo, il problema che si pone in questo articolo riveste sempre un carattere di gravità, ove lo si ricollega a quella norma che consente al proprietario la facoltà di vendere o alienare parte dei suoi terreni per l'incremento della piccola proprietà contadina. Ora, se noi mettiamo in correlazione i due aspetti — alienazione per favorire la costituzione della piccola proprietà contadina e facoltà di volontariamente conferire, con il beneficio della riduzione del 5 per cento della quota totale da conferire — restringeremmo davvero ad un minimo l'estensione dei terreni da ripartire alle categorie interessate. Non vi è dubbio che, mediante l'alienazione per agevolare il costituirsi della piccola proprietà, si sono danneggiati i contadini poveri, dimenticando che dobbiamo agevolare ed avvantaggiare soprattutto i contadini poveri. Ebbene, questa riduzione del 5 per cento farebbe ulteriormente diminuire quel quantitativo di terra da destinare loro, quantitativo già ridotto della parte di terreni già venduta dai proprietari. E' questo un aspetto fondamentale della questione. Noi, quindi, non condividiamo che si debba concedere al proprietario questa nuova agevolazione e non ammettiamo che si possa frodare ancora una volta il contadino, sottraendogli dell'altra terra. Ciò renderebbe ancora più grave il problema del bracciantato in Sicilia. Ritengo, pertanto, che il nostro emendamento soppressivo debba essere approvato per una ragione di giustizia sociale verso quella categoria di contadini che merita oggi la maggiore attenzione di questa Assemblea.

CASTROGIOVANNI. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento Napoli ed altri, sostitutivo dell'intero articolo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTROGIOVANNI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo anzitutto fare una proposta: ritengo che l'esame degli ultimi due comma dell'articolo 27 debba essere accantonato.

Se non erro, il Governo, nella persona del Presidente Restivo, condividerebbe questa nostra proposta.

RESTIVO, Presidente della Regione. Io sono dell'opinione che la materia considerata negli ultimi due comma dell'articolo debba

essere discussa in altra sede.

CASTROGIOVANNI. Ed allora io prego gli onorevoli colleghi componenti della Commissione per l'agricoltura di consentire allo accantonamento degli ultimi due comma dello articolo 27 relativi all'enfiteusi.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

BIANCO. La maggioranza della Commissione è d'accordo, purchè però sia chiaro che non vi sarà preclusione a trattare la questione, poichè si riserva di pronunciarsi sul merito.

CASTROGIOVANNI. Ed allora mi riservo di tornare sull'argomento quando la materia verrà all'esame dell'Assemblea. Mi occuperò, quindi, dell'emendamento da noi presentato, che deve intendersi, pertanto, sostitutivo dei primi due comma dell'articolo 27.

Noi abbiamo proposto, praticamente, una modifica al testo della Commissione. Questo dice: « Se l'offerta è fatta... »; noi diciamo, invece: « Se l'offerta è accolta... ».

Io sono convinto che i componenti della Commissione addiverranno al nostro ordine di idee, perchè, evidentemente, l'articolo 27 intende concedere un premio a quel proprietario, il quale, offrendo volontariamente, acceleri il conferimento; ed io non vedo in che cosa l'acceleramento possa consistere quando una proposta di offerta volontaria, avanzata dal proprietario, non venga accolta. In effetti, il testo della Commissione precisa in seguito che la proposta deve essere accolta, poichè dice: « ...qualora l'offerta sia accolta »; ma noi intendiamo precisare che tale offerta deve essere accolta all'atto dell'approvazione del piano di conferimento. Noi, insomma, prevediamo i due tempi: una proposta fatta prima dell'approvazione del piano di conferimento, una proposta accolta al momento dell'approvazione del piano stesso e della sua attuazione. Sicchè, onorevoli signori della Commissione ed onorevoli colleghi dell'Assemblea, noi diciamo che la proposta deve essere fatta prima dell'approvazione del piano e che l'accoglimento di essa deve avvenire contemporaneamente all'approvazione del piano stesso.

Solo in questo caso potrebbe ottersi un effettivo acceleramento e, quindi, solo in

questa ipotesi verrebbe a concretarsi un titolo concreto di merito, che comporta il premio della riduzione del 5 per cento della quota da conferire. Viceversa, se accettassimo il testo della Commissione (la proposta presentata prima del piano di conferimento, ma accolta Dio solo sa dove, se e quando), lo acceleramento verrebbe a mancare e, intuitivamente, mancherebbe anche il titolo e la giustificazione del premio del 5 per cento, premio che io definisco, perchè credo che questo sia, premio di acceleramento. Noi, pertanto, signori colleghi, insistiamo perchè il premio venga concesso quando la proposta sia « avanzata » prima dell'approvazione del piano di conferimento, ma allorchè — così come è previsto nel nostro emendamento — la proposta sia « accolta » prima dell'approvazione di tale piano o, dico meglio, nel momento in cui il piano di conferimento si approva. In altri termini, l'Ente per la riforma agraria approva il piano di conferimento ed accoglie le proposte di offerta volontaria in sede di approvazione del piano stesso, nello stesso momento. Se la proposta è accolta in quel momento, l'offerente ha il diritto alla riduzione del 5 per cento; in caso diverso, tale beneficio non deve concedersi, mancandone il presupposto.

ALESSI. Chiedo di parlare per illustrare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSI. Onorevoli colleghi, il mio emendamento non ha bisogno di una lunga illustrazione. Io ho chiesto la soppressione del secondo comma dell'articolo 27 e cioè di quella parte che esonerà il proprietario dall'obbligo di conferire il cinque per cento della quota, qualora abbia fatto un'offerta spontanea all'Ente per la riforma agraria, qualora abbia fatto cioè una offerta conclusiva. Nel mio ordine di idee — voglio precisarlo — non v'è affatto che un simile conferente non debba ricevere il premio; al contrario, io ritengo che debba farsi di tutto perchè tali conferimenti spontanei siano stimolati, ai fini di una più rapida attuazione della riforma agraria purchè io non temo tanto i termini previsti nella legge, quanto la mala volontà che di certo armerà coloro che dovranno assoggettarsi. Ma nessun beneficio, e d'altronde nessun merito, mi sembra, sia eguagliabile a

quello della spontanea offerta. L'articolo 27 cioè offrirebbe a questo conferente spontaneo, non uno, ma due benefici: una esenzione del 5 per cento sul suo debito di conferimento e la particolare facoltà di chiedere la sostituzione del prezzo di indennizzo con il canone enfiteutico...

CASTROGIOVANNI. L'esame di questa parte è stato accantonato.

ALESSI. (Mi lasci dire)che gli verrà corrisposto, dicevo, sulla base del prodotto. Ora io sono favorevole alla premiazione del conferente volontario per stimolare tale volontaria offerta; però mi sembra eccessivo usargli un doppio riguardo: da una parte, la riduzione della quota soggetta al conferimento e, dall'altra, la concessione della facoltà di scelta circa il modo di ricevere il prezzo di vendita della terra spontaneamente conferita, tanto più che, a mio parere, tutti i conferenti, in questo caso, preferiranno l'enfiteusi, che concederebbe loro ragguardevoli vantaggi.

Si è richiesto, d'altronde, di sospendere lo esame della seconda parte dell'articolo, quella relativa all'enfiteusi; ma, allora, a me pare che dovrebbe sospendersi l'esame di tutto lo articolo, perché io non saprei rinunciare alla mia proposta di soppressione, se dovessi temere che, con l'approvare in un certo modo la parte accantonata, verrà riproposto ed approvato anche il secondo beneficio. Insomma, io vorrei che fra le due agevolazioni se ne scelga una: o il 5 per cento di riduzione o la facoltà di scelta. Concedere all'offerente il doppio privilegio — quantunque, ripeto, la esigenza pubblica di una offerta spontanea sia grandissima e da tutti condivisa — costituirebbe, a mio parere, un prezzo troppo oneroso. Io non ho *a priori* alcuna preferenza particolare per un metodo o per l'altro, ma sono contrario a che si applichino entrambi; la Commissione si risolva: o sceglie il primo metodo o il secondo; ma rinunzi ad uno dei due benefici.

RESTIVO, Presidente della Regione. Chiedo di dare un chiarimento a nome del Governo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESTIVO, Presidente della Regione. Relativamente alle considerazioni dell'onorevole

Alessi devo precisare che il Governo, sostanzialmente, aderisce alla formulazione dello articolo 27 proposta dagli onorevoli Napoli, Castrogiovanni ed altri, in quanto ritiene che la facoltà di offerta volontaria del conferente debba essere incoraggiata adeguatamente, poichè, altrimenti, la norma diverrebbe una enunciazione legislativa priva di ogni possibilità di attuazione. Ritengo, pertanto, che in questo campo, data l'esigenza di una sollecita attuazione della legge, l'articolo 27, nel testo proposto dagli onorevoli Napoli, Castrogiovanni ed altri, rispecchi indubbiamente l'interesse di tutti i settori dell'Assemblea e, quindi, l'interesse vero e concreto dell'agricoltura siciliana.

L'onorevole Alessi ha posto un quesito ed ha richiamato l'attenzione dell'Assemblea sulla opportunità di evitare il cumularsi di due vantaggi per i conferenti volontari, uno dei quali sarebbe costituito dalla riduzione del 5 per cento delle quote da conferire e lo altro dalla facoltà di richiedere che i terreni offerti siano concessi in enfiteusi.

La considerazione dell'onorevole Alessi trova il pieno consenso del Governo, nel senso che la norma, relativa alla concessione in enfiteusi dei terreni soggetti al conferimento, non può trovar posto in questo articolo, ma deve essere considerata a parte e, comunque, non dovrà costituire un vantaggio per il proprietario che si avvalga della facoltà di offerta volontaria. Se sarà consentito al proprietario di richiedere la forma della concessione in enfiteusi, è chiaro che tale facoltà dovrà essere compensata da una contropartita a favore dei lavoratori.

ALESSI. Si sospenda l'esame del secondo comma.

RESTIVO, Presidente della Regione. Sotto questo riflesso i due ultimi comma potranno essere oggetto di riesame allorchè verrà in discussione quella parte del titolo terzo che si riferisce all'assegnazione delle terre conferite. E' in quella sede che potrà trovar posto una norma che dia al proprietario la facoltà di concedere in enfiteusi i terreni da conferire, subordinando, però, questa facoltà a particolari, specifici oneri, cui il proprietario debba far fronte.

FRANCHINA. Tutto ciò è accantonato.

RESTIVO, Presidente della Regione. E' accantonato nel senso che non può trovar posto nella lettera e nello spirito dell'articolo 27, in cui non si può stabilire che il conferente volontario riceve due premi, il premio della riduzione del 5 per cento della quota da conferire ed il premio di poter concedere in enfiteusi, che è la forma, comunque, più conveniente per il proprietario, le terre conferite. Questa seconda considerazione può trovar posto o rilievo in quella parte della legge relativa alla destinazione dei terreni, e sempre in rapporto ad un onere che costituisca una efficiente contropartita a carico del proprietario che riceve il vantaggio di potersi avvalere di tale particolare forma di assegnazione. (Commenti)

ALESSI. Allora non si dovrebbe accantonare né sospendere, si dovrebbe presentare un emendamento di carattere generale.

RESTIVO, Presidente della Regione. Sotto questo profilo la norma viene accantonata.

ALESSI. Chiedo di parlare per un chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSI. Io posso condividere senz'altro il pensiero del Governo, ma tale pensiero dovrebbe portare a conclusioni legislative diverse da quelle cui è addivenuto nel suo intervento il Presidente della Regione, il quale ha, però, confermato che il cumulo dei due benefici può presentarsi (ed anch'io lo ritengo tale) come eccessivo e che dovrebbe avere la prevalenza il primo dei due benefici. In questo caso io potrei rinunciare anche al mio emendamento.

RESTIVO, Presidente della Regione. Il Governo ha fatto l'esplicita dichiarazione che i due benefici non sono cumulabili:

FRANCHINA. Noi non siamo né per il primo né per il secondo.

ALESSI. Devo fare rilevare che la norma di cui al terzo comma dell'articolo 27, quella in cui si parla di enfiteusi, ove fosse ripresa, come ha detto il Presidente della Regione, in sede di discussione di quella parte del titolo terzo che riguarda l'assegnazione delle terre, acquisterebbe un diverso carattere, un carattere di generalità e non di fattispecie, posta in relazione alla spontanea offerta. Una nor-

ma del genere segnerebbe un criterio generale, sarebbe sottoposta ad una condizione che costituisca un onere compensativo del beneficio concesso al proprietario ed ovviamente prescinderebbe del tutto dall'articolo ora in discussione. Ed allora la parte dell'articolo che parla dell'enfiteusi non deve essere accantonata, ma soppressa, salvo restando all'Assemblea o alla Commissione la facoltà di presentare un emendamento o di proporre un articolo aggiuntivo che riprenda la norma soppressa nell'articolo 27, dandovi, però, una diversa configurazione ed una differente finalità.

RESTIVO, Presidente della Regione. Il Governo aderisce all'emendamento sostitutivo Napoli, Castrogiovanni ed altri.

ALESSI. Che sostituirebbe, quindi, tutto lo articolo 27.

RESTIVO, Presidente della Regione. Il vantaggio dell'enfiteusi può essere accolto solo ove si ricolleghi ad una congrua contropartita. Quindi deve essere esaminato a parte, anche rispetto ad una eventuale facoltà di offerta volontaria prevista dall'articolo 27.

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Signor Presidente, signori deputati, senza dubbio gli ultimi due comma dell'articolo in esame non trovano sotto alcun profilo ragione alcuna di essere contenuti nell'articolo stesso. A prescindere dalla considerazione se l'enfiteusi sia da considerarsi un vantaggio o uno svantaggio per il proprietario, resta acquisito che, se eventualmente dovesse introdursi nella legge il concetto generale del conferimento da compiere mediante concessione in enfiteusi, sarebbe semplicemente pleonastico sancire in questo articolo che il proprietario ha il diritto di farlo. Comunque, la sede opportuna per stabilire qualcosa del genere non è quella dell'articolo 27.

Ma veniamo alla sostanza. Per quale ragione noi siamo contrari a qualsiasi formulazione, sia a quella proposta dalla Commissione, sia a quella proposta dal Governo, sia infine, quella contenuta nell'emendamento Napoli, Castrogiovanni ed altri? Perchè noi riteniamo di scorgere in tutti i testi presentati, a parte la questione di natura sociale assai rilevante, un assurdo tecnico, e ci ripromet-

tiamo di dimostrarlo all'Assemblea. In sostanza, il pensiero del Governo e di tutti i sostenitori di questo «zuccherino» al proprietario che si avvalga della facoltà di conferire volontariamente entro un tempo relativamente breve (sei mesi), trae origine dal presupposto che, attraverso l'esercizio di questa facoltà, si possa rendere più svelto il lavoro degli enti preposti alla riforma e, dar il lavoro degli enti preposti alla riforma e, contemporaneamente, concedere al più presto possibile la terra ai contadini. Se si osserva il problema anche dal punto di vista tecnico, appare evidente che questa formulazione è erronea, e lo è per una ragione semplicissima: l'Ente per la riforma agraria dovrà indiscutibilmente, valutare con attenzione, in ottemperanza a quanto è raccomandato nel primo comma dell'articolo 26 ed allo scopo di stabilire se può accogliere o meno l'offerta volontaria, non solo le caratteristiche di reddito dei terreni offerti, ma anche se la loro posizione topografica non impedisca che la quota da conferire costituisca un unico appezzamento. Orbene, io ritengo quanto meno improbabile che l'Ente per la riforma agraria sia in grado di compiere entro sei mesi questa cernita, intesa appunto a stabilire se è opportuno o meno accettare l'offerta, in una zona determinata. Anzi io affermo che l'Ente per la riforma agraria in Sicilia, tutte le volte in cui dovesse concedere al proprietario il beneplacito per l'offerta, sarebbe indotto ad un giudizio avventato, poichè, una volta prese le prime deliberazioni, il piano di conferimento delle altre estensioni dovrà tener conto o addirittura essere determinato, appunto per far salva l'esigenza di mantenere quanto più possibile in unico appezzamento le quote da espropriare, dalle offerte volontarie che l'Ente abbia accettato. Può avvenire, in altri termini, che un avventato accoglimento di una precedente offerta volontaria induca a determinare le zone di conferimento laddove ciò non sia utile né all'economia dei rimanenti proprietari né ai futuri assegnatari del terreno. Basta, a mio parere, questa considerazione di carattere tecnico per escludere che una qualsiasi offerta volontaria possa essere accolta prima della redazione e della approvazione del piano di conferimento.

Il piano di conferimento dovrà, evidentemente, seguire un criterio e, quindi, poichè dovrà stabilire in quale zona i conferimenti

opereranno, dovrà tentare di mantenere, quanto più sia possibile, l'unità delle estensioni espropriate anzichè fare dei mosaici con la piccola proprietà contadina intersecandola con la grossa proprietà terriera, poichè sarebbe indiscutibilmente augurabile che le estensioni conferite siano comprensive ed estese al massimo.

Ed allora, come può stabilirsi in partenza io mi chiedo, se i terreni offerti volontariamente, che soggettivamente, cioè limitatamente al soggetto che compie l'offerta, si ritengono conformi al criterio tecnico, lo siano davvero anche riguardo ai successivi conferimenti degli altri proprietari? A mio parere, nei primi sei mesi l'Ente per la riforma agraria potrebbe, tutt'alpiù, stabilire se i terreni offerti abbiano quelle caratteristiche di media produttività volute anch'esse dal primo comma dell'articolo precedente; ma certo non potrà predeterminare se dal punto di vista topografico l'offerta è accettabile, poichè, se questo facesse, inesorabilmente uno stato di fatto verrebbe ad influenzare i criteri di redazione del piano di conferimento, il che, a volte, può urtare contro gli interessi generali e contro quelli dei singoli.

D'altro canto, io ritengo, così come in partenza aveva sostenuto l'onorevole Alessi, che dal punto di vista giuridico non v'è motivo di concedere dei premi a coloro i quali, in definitiva, non fanno che ottemperare alle disposizioni della legge: l'obbligo giuridico del conferimento esiste e ciò basta per imporre la necessità che esso venga rispettato. Da che cosa è motivato, insomma, questo diritto del proprietario di trattenere il 5 per cento della quota soggetta a conferimento, a titolo di premio? Di premi del genere, dal punto di vista morale e per la forza cogente che ogni norma giuridica deve contenere, ogni buon legislatore ha fatto sempre a meno. Ed infatti, tutte le volte in cui, in altri campi, ad esempio, in materia di finanza, si sono concessi dei premi a funzionari che avessero accertato contravvenzioni fiscali, la critica la più seria, la più morale, la più logica, mossa dai più eminenti giuristi, si è manifestata in senso contrario, poichè chi compie il proprio dovere non ha diritto ad un premio, ma ha diritto semplicemente al riconoscimento di avere compiuto il proprio dovere. Ma credete voi, onorevoli colleghi, che

questo 5 per cento non rappresenti per il proprietario un'altra possibilità di sfuggire alla morsa del limite?

CALTABIANO. Su centomila ettari non saranno più di cinquemila.

FRANCHINA. No, onorevole Caltabiano, potranno esservi, anzi vi saranno conferimenti di terreni per centinaia di migliaia di lire di imponibile, relativi cioè a proprietà di 5-6-7 mila ettari; proprietà del genere ne esistono da cinque a sette. E' evidente che, in casi del genere, concedere la riduzione del 5 per cento della quota da conferire rappresenta, prima di tutto, una palese violazione del principio del limite, perché costituisce una maniera di consentire che, in simili casi, il limite, almeno per questi grandi proprietari, venga notevolmente ampliato.

Ad esempio, la proprietà terriera del discendente del duca di Nelson ammonta a 6 mila 500 ettari (quella della principessa Pignatelli a 5mila); concedere, quindi, a quel tale discendente una riduzione del 5 per cento della quota da conferire equivale ad aumentare la sua proprietà residua di oltre 300 ettari. In questo caso, la proprietà del discendente del duca di Nelson — con il quale io non ho alcuna questione personale — sorpasserà senz'altro il limite di superficie e di gran lunga, poichè il proprietario manterebbe circa 700 ettari di proprietà a coltura latifondistica; in questo caso, quindi, tornerebbe a crearsi una situazione che abbiamo condannato perché abbiamo già deciso che la proprietà estensiva ad economia latifondistica non deve superare, abitualmente, i 200 ettari e solo eccezionalmente può conseguire il limite di 300, nell'ipotesi, prevista dal terzo comma dell'articolo 19 bis, in cui ciò possa dar luogo ad un miglior rendimento della proprietà.

Orbene, se noi, attraverso la concessione di questo premio, permetteremo ad uno stesso proprietario di possedere un'estensione di terreni ad economia latifondistica superiore ai 200 ettari, avremo evidentemente vulnerato il principio da noi accettato, secondo il quale più di 200 ettari di terra ad economia latifondistica — 300 in casi eccezionali — non possono essere validamente mantenuti in proprietà, appunto perché non possono essere razionalmente sfruttati. E

non abbiamo tenuto presente, considerando il rovescio della medaglia, che 300 ettari costituiscono la sistemazione di 100 famiglie di contadini.

Se la disponibilità di beni terrieri in Sicilia fosse tale da consentirci una generosità del genere, potremmo anche dire: « Ebbene, poichè si tratta soltanto di quattro o cinque mila ettari, regaliamoli pure ». Poichè, però, operiamo su disponibilità molto ristrette, escludere dal conferimento quattro, cinque o sei mila ettari significa togliere la possibilità di lavorare a circa duemila famiglie di contadini, alle quali i seimila ettari dovrebbero essere destinati, regalandoli, a prescindere da ogni altra offa, ad individui che compiono nient'altro che il loro dovere, osservando le disposizioni di una legge.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Se la situazione fosse questa, non sarebbe certo brillante; se i 150mila ettari soggetti secondo i calcoli, al conferimento venissero offerti volontariamente, questa che lei sta dipingendo sarebbe una situazione ideale. (*Animati commenti a sinistra - Richiami del Presidente*)

FRANCHINA. Se non sbaglio il 5 per cento su 6mila ettari fa...

CALTABIANO. Si dovrebbero togliere duemila ettari di boschi e quattromila di agrumeti.

FRANCHINA. Noi abbiamo l'abitudine di volere polemizzare anche sulle questioni numeriche di scarsa entità.

Vorrei compendiare il mio pensiero, affermando che la facoltà di offerta è tecnicamente inammissibile perché, se l'accettazione o meno dell'offerta deve corrispondere ad un criterio tecnico, evidentemente questo non può preventivamente esprimersi in termini esatti; se si intende, infatti, assicurare una garanzia di precisione, allora tanto vale arrivare all'approvazione del piano di conferimento. Come può l'Ente per la riforma agraria stabilire entro sei mesi che è utile accettare una determinata offerta volontaria se, ad esempio, della zona dei fondi limitrofi anch'essi soggetti a conferimento non ha alcuna cognizione? Se lo facesse, compirebbe qualcosa di unicamente diretto allo scopo, tutt'altro che accettabile, di gettare un'altra

offa al proprietario, il che, lo ripeto ancora una volta, in ultima analisi non potrebbe non risolversi in un danno evidente per quelle famiglie di contadini, le quali rimarrebbero prive di terreni.

Noi, pertanto, insistiamo per la soppressione dell'articolo, salva ed impregiudicata restando l'ipotesi della concessione in enfiteusi.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Senza sorpresa e senza meraviglia per alcuno dichiaro che sarò talmente breve da far sì che l'onorevole Bianco, il quale ha ascoltato gli altri oratori con tanta buona volontà, sarà felice di ascoltare anche me senza impazienza.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono favorevole alla soppressione dell'articolo per due motivi: in primo luogo, perché la facoltà di offerta volontaria, anche se condizionata all'accoglimento, costituisce per il proprietario, sotto una infinità di motivi, un vantaggio impagabile, vorrei aggiungere, una remunerazione. Anzitutto, qual'è il requisito che si rende necessario perché l'Ente per la riforma agraria accolga o non accolga l'offerta? Il requisito è uno soltanto: che la terra offerta sia di media qualità. Ora, evidentemente, questo termine non può avere un valore rigoroso, univoco ed assoluto, perché le « medie qualità » non possono valutarsi secondo una scala metrica, in ragione cioè di millimetri e centimetri, ma, necessariamente, mediante un apprezzamento sommario, che costituirebbe, pur ammettendo che sia possibile ogni rigore nella determinazione, un vantaggio enorme per il proprietario.

Ma v'è ancora un secondo motivo: abbiamo approvato un articolo in cui sono poste delle limitazioni, secondo le quali, in ogni caso, la proprietà latifondistica non può superare i 300 ettari; allora è evidente — e bisogna dirlo con chiarezza — che la riduzione del 5 per cento della estensione da conferire verrebbe a derogare al principio di ordine pubblico, e non di natura privatistica, da noi già fissato. Per queste due ragioni io sono per la soppressione dell'articolo 27.

PRESIDENTE. Il Governo insiste sul pensiero già esposto dal Presidente della Regione?

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Il Governo insiste nelle considerazioni fatte poc'anzi e conferma di essere favorevole all'emendamento Napoli, Castrogiovanni ed altri.

PRESIDENTE. Invito la Commissione a chiarire il suo pensiero.

BIANCO. La maggioranza della Commissione è contraria all'accantonamento degli ultimi due comma dell'articolo 27 e fa rilevare, soprattutto tenendo presenti le osservazioni dell'onorevole Alessi, che si potrebbe trovare una adeguata soluzione, intesa ad evitare che il proprietario traggga beneficio tanto dalla riduzione del 5 per cento quanto dalla facoltà di concedere in enfiteusi. Basterebbe semplicemente sostituire al terzo comma il seguente: « Qualora il proprietario chieda che la quota di conferimento sia assegnata interamente in enfiteusi, non ha diritto alla riduzione del 5 per cento di cui al comma precedente. »

In tal modo si potrebbe definire l'esame di tutto l'articolo, senza rinviare la discussione ad altro momento.

La maggioranza della Commissione accetta, peraltro, l'emendamento Napoli, Castrogiovanni ed altri; tuttavia, deve fare rilevare che, così come esso è concepito, potrebbe portare ad un inconveniente. Il secondo comma, infatti, dice: « Se l'offerta è accolta prima dell'approvazione del piano di conferimento ». Orbene, potrebbe accadere che il proprietario diligentemente abbia presentato la propria offerta, ma che l'Ente per la riforma agraria, trascuratamente, non abbia deciso prima di approvare il piano di conferimento; in questa ipotesi la facoltà del proprietario verrebbe frustrata dalla trascuratezza dello Ente stesso.

Per far sì che non si verifichi questo possibile inconveniente si potrebbe aggiungere, alla fine dell'emendamento Napoli ed altri, il seguente comma: « L'Ente per la riforma agraria in Sicilia è tenuto a decidere sulla domanda prima dell'approvazione del piano di conferimento. » Così verrebbe evitato lo inconveniente lamentato. Con questa osservazione la Commissione si rimette all'Assemblea o per votare l'articolo nel primo senso, togliendo cioè al proprietario la facoltà di godere dei due benefici o per accettare lo emendamento Napoli con l'aggiunta proposta.

CASTROGIOVANNI. Anche a nome degli altri firmatari, aderisco all'aggiunta proposta dalla Commissione; insisto, però, perché resti accantonata la discussione degli ultimi due comma dell'articolo.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Non è accantonata, ma, in via di principio, è stata già risolta con le dichiarazioni del Governo, cioè che l'eventuale concessione in enfiteusi non costituirà un nuovo beneficio.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Le dichiarazioni del Presidente della Regione sono state abbastanza esplicite ed abbastanza chiare. La Commissione vorrebbe presentare un emendamento; io la pregherei di non presentarlo e di accettare la mia assicurazione che l'Ente per la riforma agraria sarà sollecitato per la definizione di queste pratiche.

BIANCO. Io ho chiesto il parere del Governo sulla prima proposta fatta dalla Commissione. L'ha sentita l'onorevole Assessore, la prima proposta?

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Non l'abbiamo intesa bene.

BIANCO. Allora la ripeto. A nome della maggioranza della Commissione ho detto che non avremmo difficoltà a rinviare l'esame degli ultimi due comma dell'articolo ad altra occasione, ma che ritengo che la questione possa essere definita ora stesso. Tenendo presenti le osservazioni fatte dall'onorevole Alessi, il quale è contrario al fatto che il proprietario possa, facendo l'offerta, godere di due benefici, proponrei di sostituire al terzo comma dell'articolo il seguente: «Qualora il proprietario chieda che la quota di conferimento sia assegnata interamente in enfiteusi non ha diritto alla riduzione del 5 per cento di cui al comma precedente». In tal modo la questione sarebbe risolta.

NAPOLI. No, la questione rimarrebbe insoluta.

NICASTRO. La questione, se è posta in questi termini...

MONTALBANO, *relatore di minoranza*. Così si riapre la discussione sul nuovo emendamento!

NICASTRO. Chiedo di parlare per mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO. Bisognerà procedere votando per primo il nostro emendamento soppressivo. C'è poi l'emendamento Alessi che non è stato né rinviato né modificato dal propONENTE. Su questo emendamento noi chiediamo la votazione a scrutinio segreto; qualora l'emendamento dovesse essere ritirato, lo faremo nostro. L'onorevole Alessi pone il problema del conferimento volontario in rapporto con l'enfiteusi ed esclude, nel suo emendamento, la riduzione del 5 per cento. Siamo perfettamente di accordo con l'onorevole Alessi.

MONTALBANO, *relatore di minoranza*. Questo accordo, naturalmente, è da intendersi subordinato all'esito della votazione sul nostro emendamento soppressivo dell'intero articolo.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Parlo a titolo personale. Vorrei, onorevole Presidente per una esigenza di chiarezza che credo sia avvertita da me come da tutti gli altri colleghi, tentare di riassumere i termini della questione; ma vorrei che i colleghi mi ascoltassero. I termini della questione, se non erro, possono riassumersi così: sul testo dell'articolo 27 esistono alcuni emendamenti soppressivi, quello dell'onorevole Cristaldi e quello degli onorevoli Pantaleone ed altri.

Vi è, poi, un emendamento dell'onorevole Alessi, con il quale si propone di sopprimere il secondo comma. Nel corso della discussione, l'onorevole Presidente della Regione ha chiarito il pensiero del Governo, su questo punto, in questi termini. Il Governo non è favorevole alla soppressione dell'intero articolo; non è neanche favorevole alla soppressione del secondo comma, ed in ciò si ricollega ad una dichiarazione dell'onorevole Alessi, il quale ha precisato che la sua richiesta della soppressione del secondo comma in tanto era fatta in quanto egli riteneva non essere giusto il sommarsi dei due benefici a favore dei proprietari volontariamente offerenti: uno, derivante dalla riduzione del 5 per cento della quota da conferirsi e l'altro dal prescegliere la forma dell'enfiteusi. L'onorevole Alessi,

quindi, precisava che, se, come egli aveva sentito dire, il Governo non avesse insistito sulla seconda parte dell'articolo 27, egli avrebbe ritirato il suo emendamento. Avendo il Governo chiarito il suo pensiero, l'onorevole Alessi ha precisato che egli non insisteva nel suo emendamento, dato che si era dichiarato che non si intendeva concedere il doppio beneficio. Quindi, che cosa rimane? Rimane la dichiarazione del Governo di avere accettato l'emendamento Napoli ed altri, nel quale non si prevede il diritto del proprietario di scegliere la forma enfiteutica nell'assegnazione dei terreni. La Commissione ha detto che, se il Governo e l'Assemblea volessero consentire di definire in questa sede il problema concernente l'enfiteusi, bisognerebbe apporare qualche emendamento; ove ciò non fosse possibile, la Commissione si pronunzierebbe favorevolmente all'emendamento Napoli ed altri, cui vorrebbe che venisse apportata una lieve aggiunta, che concernerebbe il fatto che si ritiene insufficiente il termine di 180 giorni per l'accoglimento...

PRESIDENTE. No, non è esatto.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. La richiesta è giustificata dal presupposto che, essendo insufficiente il termine già previsto in 180 giorni, l'Ente per la riforma agraria dovrebbe decidere, in ogni caso, prima dell'approvazione del piano di conferimento. Qual è la situazione dopo questa dichiarazione?

L'onorevole Milazzo ha già manifestato, poc' anzi, a nome del Governo, il suo dissenso che il problema concernente l'enfiteusi sia affrontato in questa sede; rimane da discutere sulla aggiunta proposta all'emendamento Napoli.

La Commissione potrebbe darne ragione in modo da chiarire, a chi non è stato poco fatto attento, i motivi per cui l'ha proposto.

D'AGATA. Questo non deve proporlo lei, lo deve proporre il Presidente.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Ma io parlo come deputato e posso chiedere un chiarimento.

D'AGATA. La discussione è chiusa e nessun deputato può prendere la parola.

STARRABBA DI GIARDINELLI. E' un invito a chiarire.

ALESSI. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSI. Signor Presidente, signori colleghi, mi pare che siano state date diverse interpretazioni al mio pensiero. Stimo doveroso chiarirlo. L'intendimento più diretto del mio emendamento soppressivo era quello di evitare il cumulo di due benefici dei quali non si può dire, *a priori*, quale dei due sia il più importante. Il primo prevede l'esonero del 5 per cento dietro semplice presentazione di un progetto di conferimento spontaneo. Ciò mi pare troppo problematico per la cosa pubblica, perché, anche se sia stata fatta la semplice proposta e l'accettazione avvenga in qualsiasi tempo ulteriore, questo beneficio, secondo il progetto della Commissione, dovrebbe operare. Il secondo beneficio consiste nell'assegnazione in enfiteusi *sic et simpliciter*, senza una contropartita e senza una controprestazione. A me è parso che, tra i due benefici, possa preferirsi il secondo ai fini di conseguire il doppio risultato di stimolare i proprietari e di non impoverire la quantità scorporata. Quando, poc' anzi, ho illustrato l'inconveniente maggiore che presentava l'articolo, cioè il cumulo dei due benefici, ho sentito che il Governo e la Commissione stimano, concordemente, che il cumulo dei due benefici deve essere evitato; ma, per ciò, essi prevedono due modi diversi. Il Governo prevede di sopprimere la seconda ipotesi; la Commissione di lasciare l'alternativa di scelta al proprietario; un terzo modo è quello previsto dall'emendamento Napoli, Castrogiovanni ed altri, che accetta l'idea di non consentire il cumulo e preferisce la riduzione della quota da conferire, anziché la concessione enfiteutica, sottponendola, però, a diverse condizioni: primo, che la domanda sia presentata entro 180 giorni; secondo, che sia accolta entro i 180 giorni; terzo, che preceda l'approvazione del piano; quarto, che soddisfi alle condizioni di cui all'articolo 26. Ho inteso ampiamente predicare l'onorevole Franchina, il quale ha detto che con tutte queste condizioni una simile facoltà finirebbe col non essere operativa. Mi permetto di marrigliarmi.

FRANCHINA. Tecnicamente non so se ciò si possa stabilire in partenza.

ALESSI. Comunque, rilevo che l'onorevole Franchina si preoccupa per i proprietari; si preoccupa che, in definitiva, il proprietario finirebbe col non potersi avvantaggiare di una sua facoltà. *Diligentibus jura succurrunt.* Se l'idea principale dell'onorevole Franchina è di evitare, per quanto è possibile, l'estensione di un simile privilegio, la difficoltà che presenta l'articolo, dal punto di vista politico dell'onorevole Franchina, è attiva piuttosto che passiva.

FRANCHINA. E' tecnicamente possibile poterlo stabilire in partenza?

ALESSI. Debbo dichiarare, che per mio conto, stando alle due ipotesi così come erano profilate dall'articolo 27, ho scelto tra i due sistemi quello contenuto nell'emendamento Napoli, Castrogiovanni ed altri; non dico che accetto la ipotesi Castrogiovanni, ma le due questioni — concessione in enfiteusi, con tutte le condizioni previste, e concessione della riduzione con tutte le condizioni che sono profilate nell'articolo 27 — quasi si equilibrano. Io non ho rinunziato al mio emendamento, ma soltanto ho messo in evidenza che l'Assemblea può scegliere tra l'uno e l'altro sistema, purchè l'uno escluda l'altro. Non mi pare che la scelta debba dipendere da un movente politico, ma che debbono influire le ragioni tecniche. L'onorevole Marino ha detto che la ipotesi dell'enfiteusi è la più gravosa; Monastero dice che è più pregiudizievole per i contadini e anche Cristaldi è della ipotesi che, dovendosi scegliere tra l'enfiteusi e la riduzione del 5 per cento, questo sarebbe più favorevole per i contadini. Tali opinioni, dunque, provengono da fonti altamente autorevoli perchè sono espresse da organizzatori dei contadini, appartenenti ad un settore politico che si può dire, anzi deve dire, interessato più alla causa contadina che non a quella dei proprietari. Ciò mi fa restare perplesso, poichè mi fa pensare che, sempre sotto il profilo dell'interesse contadino, le opinioni dei tecnici sono discordi.

Però vi è una ragione che mi fa, in definitiva, propendere per l'emendamento Napoli, Castrogiovanni ed altri, ed è l'ipotesi che l'enfiteusi fa sopravvivere un legame tra proprietario e contadino, suscettibile di un qualche destino nella modificazione dei rapporti; mentre la prima ipotesi darebbe ai contadini una quota limpida in piena e libera proprietà.

NAPOLI. No.

ALESSI. Naturale. Questo profilo politico mi farebbe scegliere l'ipotesi Napoli, Castrogiovanni; ma, per evitare che l'Assemblea non abbia libertà di scelta, sono pronto ad accogliere i consigli che verranno dall'Assemblea quando mi saranno prospettati come più vicini agli interessi dei contadini che a quelli dei conferenti.

FRANCHINA. Allora sopprimiamo tutto.

ALESSI. Questa è un'altra questione.

Per questi motivi, pur avendo espresso tutto il mio pensiero, mi pare che abbia il dovere morale di non rinunciare all'emendamento mio, per offrire all'Assemblea la possibilità di esprimersi nel miglior modo possibile, sia in favore dei contadini che della ragione tecnica dello scorporo.

NAPOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI. Io sono preoccupato che, a furia di emendamenti, si perda di vista l'essenza della questione. In sostanza, vi sono alcuni che non desiderano che venga concesso alcun beneficio, e sono quindi favorevoli all'emendamento soppressivo, ed altri che credono nell'efficacia di questo « zuccherino », ma che non vogliono che si assommino due benefici. Fra questi ultimi, poi, vi sono alcuni che stimano che debba essere soppresso il secondo comma, in modo che il beneficio consista soltanto nella riduzione del 5 per cento della quota da conferire, e fanno presente che in tale modo non verrebbe, fra l'altro, ad essere pregiudicata la questione dell'enfiteusi. Credo, quindi, che bisognerebbe porre in votazione prima lo emendamento soppressivo, poi il testo accettato dal Governo ed infine l'aggiunta proposta dalla Commissione.

Credo, poi, che l'onorevole Alessi insista nel suo emendamento....

ALESSI. Insisto, ma ho dato all'Assemblea la libertà di scegliere secondo un criterio tecnico.

NAPOLI. Bravo. Però, siccome, secondo il regolamento, deve essere posto innanzitutto in votazione l'emendamento soppressivo e poi il testo accettato dal Governo, l'emendamento Alessi, dopo tali votazioni, potrebbe essere considerato assorbito. Credo, quindi, che ciò

debba essere chiarito, affinchè in seguito non sorgano confusioni.

Voci: Ai voti!

NICASTRO. Bisogna porre in votazione prima l'emendamento soppressivo e subito dopo l'emendamento Alessi perchè questo concerne il problema di fondo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la soppressione dell'articolo 27 proposta dall'onorevole Cristaldi e dagli onorevoli Pantaleone ed altri.

(*Non è approvata*)

Pongo ai voti il primo comma dell'emendamento sostitutivo Napoli ed altri. Lo rileggo:

« Il proprietario può offrire spontaneamente all'Ente per la riforma agraria in Sicilia la quota da conferire, purchè il terreno offerto soddisfi alle condizioni previste dall'articolo precedente. »

(*E' approvato*)

Comunico che gli onorevoli Cortese, Ramirez, Mondello, Mare Gina, Gallo Luigi, Potenza, Marino, Cuffaro, D'Agata, Nicastro, Franchina e Colajanni Pompeo hanno chiesto la votazione a scrutinio segreto sugli emendamenti Alessi e Monastero, soppressivi del secondo comma dell'articolo 27.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione segreta sugli emendamenti soppressivi del secondo comma dell'articolo 27.

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca, favorevole; pallina nera, contrario.

(*Segue la votazione*)

Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea il risultato della votazione segreta:

Votanti	68
Favorevoli	27

Contrari 41

(*L'Assemblea non approva*)

Hanno preso parte alla votazione: Adamo Ignazio - Ajello - Alessi - Ausiello - Barbera Luciano - Beneventano - Bevilacqua - Bianco - Bonfiglio - Borsellino Castellana - Bosco - Cacciola - Cacopardo - Caltabiano - Castiglione - Castorina - Castrogiovanni - Colajanni Luigi - Cortese - Cosentino - Cristaldi - Cuffaro - D'Agata - D'Angelo - Di Cara - Faranda - Ferrara - Franchina - Franco - Gallo Concetto - Gallo Luigi - Germanà - Giganti Ines - Giovenco - Guarnaccia - La Loggia - Landolina - Lanza di Scalea - Lo Manto - Lo Presti - Majorana - Mare Gina - Marino - Milazzo - Minea - Monastero - Mondello - Montalbano Montemagno - Napoli - Nicastro - Omobono - Pantaleone - Papa D'Amico - Pellegrino - Petrotta - Ramirez - Restivo - Ricca - Romano Giuseppe - Romano Fedele - Russo - Sapienza - Stabile - Starrabba di Giardinelli - Taormina - Vaccara - Verducci Paola.

Riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il secondo comma dell'emendamento Napoli ed altri. Lo rileggo:

« Se l'offerta è accolta prima della approvazione del piano di conferimento e, comunque, non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la quota da conferire è ridotta del 5 per cento. »

(*E' approvato*)

Rimane l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Bianco.

NAPOLI. a non è pericoloso quest'obbligo previsto per l'Ente per la riforma agraria? Se non vi adempie, che cosa avverrà?

STARRABBA DI GIARDINELLI. Intanto la colpa non potrà essere attribuita al proprietario. Ai voti, signor Presidente!

BIANCO. L'emendamento è stato già illustrato; quindi non è più il caso di parlarne. D'altro canto, siamo già in votazione.

PRESIDENTE. Onorevole Napoli, lei non era presente, quando l'emendamento è stato discusso.

NAPOLI. Ho detto di non essere d'accordo perchè, ove l'Ente per la riforma agraria non adempia all'obbligo, che cosa succederà?

BIANCO. L'Assessore solleciterà gli uffici perchè la legge deve essere rispettata dai funzionari.

NAPOLI. A questo penserà il Governo. Ma non sarà differita, in attesa dell'esame della offerta, la pubblicazione del piano?

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Signor Presidente, mi pare che l'aggiunta proposta dall'onorevole Bianco debba, dopo l'approvazione del comma già votato, essere rimediata. Ove, infatti, venisse stabilito che l'Ente per la riforma agraria è tenuto a decidere sulla domanda prima dell'approvazione del piano di conferimento, il comma già votato non potrebbe essere rispettato.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Signor Presidente, abbiamo il diritto di veder posto in votazione l'emendamento.

NAPOLI. Così fermiamo la pubblicazione del piano di conferimento!

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Vorrei, se possibile, finire di parlare.

Voci: ai voti!

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Vorrei sapere come si concilia questo comma aggiuntivo con l'inciso contenuto nel comma già votato: « e, comunque, non oltre 180 giorni ».

NAPOLI. Questo lo deve dire il Presidente.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Mi pare che le due cose non si possano conciliare. Ho l'obbligo di farlo rilevare prima che l'Assemblea voti.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Se la parola « comunque » creava pregiudizio o preclusione, debbo rilevare che la Presidenza avrebbe dovuto mettere in votazione prima il nostro emendamento, che è aggiuntivo.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Nessuno lo ha fatto rilevare.

PRESIDENTE. L'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Bianco non è conciliabile col

secondo comma dell'emendamento Napoli ed altri testi votato e, pertanto, non può essere posto in votazione.

Rimangono il terzo ed il quarto comma del testo della Commissione.

NAPOLI. Si possono considerare assorbiti dall'emendamento Napoli, Castrogiovanni ed altri già votato.

RESTIVO, Presidente della Regione. Propongo che, eventualmente, vengano trattati in altra sede.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, pongo ai voti la proposta del Presidente della Regione.

(E' approvata)

Rileggo l'articolo 27 nel suo complesso, nel testo risultante dall'emendamento approvato:

Art. 27.

Facoltà di offerta.

« Il proprietario può offrire spontaneamente all'Ente per la riforma agraria in Sicilia la quota da conferire, purchè il terreno offerto soddisfi alle condizioni previste all'articolo precedente.

Se l'offerta è accolta prima della approvazione del piano di conferimento e, comunque, non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la quota da conferire è ridotta del 5 per cento. »

Lo pongo ai voti.

(E' approvato)

RESTIVO, Presidente della Regione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESTIVO, Presidente della Regione. Vorrei fare una proposta pratica. L'articolo 28 presenta soltanto pochi divari; il divario fondamentale è rappresentato dal fatto che c'è un emendamento sostitutivo degli onorevoli Pantaleone ed altri, che riguarda la permuta coattiva, mentre, in fondo, l'articolo riguarda la facoltà di offerte collettive. Ora i due obietti, per la verità, sono distinti, per cui non è escluso che l'offerta cumulativa che rispecchia lo stesso spirito dell'emendamento sostitutivo

dell'articolo 28 possa coincidere con una norma sulla permuta coattiva; quindi, a mio avviso, l'emendamento degli onorevoli Pantaleone ed altri non è sostitutivo, ma aggiuntivo. Comunque, siccome è bene chiarirlo, popongo che l'articolo 28 rimanga in sospeso e che si passi all'articolo 29, sul quale, mi sembra, non ci sarà nessun dissenso, in quanto vi sono soltanto degli emendamenti proposti dagli onorevoli Pantaleone ed altri che devono essere considerati superati a causa di precedenti votazioni.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, pongo ai voti la proposta dell'onorevole Presidente della Regione.

(*E' approvata*)

L'articolo 28 resta, quindi, sospeso.
Si passa all'articolo 29:

Art. 29.

Piani di conferimento.

« In base alle denuncie di cui all'articolo 23 e agli opportuni accertamenti, l'Ente per la riforma agraria in Sicilia elabora, a norma delle disposizioni che precedono, i piani di individuazione dei terreni da conferire.

I piani sono approvati dall'Ispettore regionale dell'agricoltura e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nello albo pretorio dei comuni nel cui territorio ricadono le proprietà da conferire.

Gli aventi diritto possono, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, reclamare all'Assessore per l'agricoltura, che decide sentito il Consiglio regionale dell'agricoltura e delle foreste. »

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti dagli onorevoli Pantaleone, Nicastro, Franchina, Potenza, Bosco, Cufaro, Mondello e Colajanni Pompeo:

sostituire nel primo e nel secondo comma alla parola: « conferire » le altre: « concedere in enfiteusi ».

sostituire nel secondo comma alle parole: « dall'Ispettore regionale dell'agricoltura » le

altre: « dal Comitato regionale per la riforma agraria ».

sostituire nel terzo comma alle parole: « Consiglio regionale dell'agricoltura e delle foreste » le altre: « Comitato regionale per la riforma agraria ».

Tali emendamenti sono superati dalle precedenti votazioni.

Poichè nessuno chiede di parlare, pongo ai voti l'articolo 29.

(*E' approvato*)

La discussione proseguirà nella seduta successiva.

Sui lavori dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Ricordo che è di massimo interesse che la discussione del disegno di legge sulla riforma agraria venga definita al più presto. Si era, pertanto, stabilito di tenere due sedute al giorno. Senonchè, parecchi colleghi sono impegnati all'Università per gli esami di laurea e chiedono che domani mattina non si tenga seduta. Io consento a tale richiesta, ma alla condizione che domani, alle ore dieci, i rappresentanti dei vari gruppi e i rappresentanti del Governo si riuniscano per esaminare se possono raggiungere un accordo su alcuni articoli.

La seduta è rinviata a domani, alle ore 16, col seguente ordine del giorno:

1. — Comunicazioni.
2. — Discussione dei seguenti disegni di legge:
 - a) « Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 1950-51 » (525);
 - b) « Riforma agraria in Sicilia » (401).
(*Seguito*)

La seduta è tolta alle ore 21,35.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Dott. Giovanni Morello

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo